

# STATUTO

## dell'Associazione Sportiva Dilettantistica MONTAGNE SACRE

\*\*\*\*\*

### TITOLO I

#### Denominazione, sede, oggetto e durata

##### Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica MONTAGNE SACRE”, in breve “A.S.D. MONTAGNE SACRE” (d’ora in poi nel testo “Associazione”).
2. L’Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “*associazione sportiva dilettantistica*”, anche in acronimo di A.S.D. o ASD .
4. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante ai sensi dell’articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica di rilievo intervenuta nell’anno precedente.

##### Articolo 2 – Sede

1. L’Associazione ha sede legale a San Vito di Cadore (BL), in via Beata Vergine della Difesa 162.
2. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici, sia amministrativi, sia di rappresentanza, in Italia e all’estero.

##### Articolo 3 – Oggetto

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle arti marziali e discipline psico-fisiche del **Wushu Kung Fu tradizionale**, quali il **Taijiquan** (detto anche Tai Chi Chuan, in particolare del vecchio stile Fu), il **Baguazhang** (detto anche Pa Kua Chang, in particolare del vecchio stile Fu), il **Qi Gong** (detto anche Chi Kung, in particolare del vecchio stile Fu), il **Tuei Shou** (detto anche Tui Sao, in particolare del vecchio stile Fu) ed eventuali loro

variazioni/modificazioni, come pure le altre discipline a esse affini incluse nell'identificativo DX001 dell'elenco CONI, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la pratica e la conoscenza, anche teorica e culturale, di dette discipline, anche in base alle direttive dell'Ente di Affiliazione e, più in generale, alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo e supporto alla formazione psico-fisica ed etico-morale degli associati e degli atleti, ciò nel rispetto dell'individualità fisica, animica e spirituale di ciascuno di essi.

5. L'Associazione, inoltre, nell'ambito delle arti motorie e discipline praticate e mediante l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Coni, suole richiedere loro il riconoscimento ai fini sportivi.
6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e atleti, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
7. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quali a mero titolo esemplificativo:
  - l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari (tra cui eventuali integratori alimentari), intrattenimento musicale, a uso esclusivo dei soli soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;
  - la manutenzione dell'attrezzatura sportiva indispensabile allo svolgimento delle discipline sportive organizzate dall'ASD, oggetto dello statuto e delle quali si è ottenuto il riconoscimento attraverso l'iscrizione al registro CONI, a uso esclusivo dei soli soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;
  - la promozione di attività sportiva, ricreativa, educativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
  - la gestione di centri benessere, fisioterapici, centri olistici, centri massaggi.
  - organizzare progetti, partecipare a bandi e avvisi tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport e l'attività motoria;
  - organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza, di viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportivi;
  - l'editare e diffondere riviste, opuscoli, proutari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
  - l'esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale, connesse alle attività istituzionali, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate), osservando le normative amministrative fiscali vigenti;
  - la gestione di impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
  - l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;
  - l'esercizio in via meramente marginale e senza scopo di lucro di attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative fiscali vigenti;
  - quant'altro previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale a cui l'Associazione aderisce.

8. L'Associazione garantirà la possibilità di partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
9. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici, sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari, con i quali siano condivisi scopi e intendimenti.
10. L'Associazione accetta in generale di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni a cui vorrà affiliarsi, riservandosi tuttavia di valutare ogni questione e scelta che la riguardi. L'Associazione parimenti si impegna a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.
11. L'Associazione rispetta pienamente l'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.
12. L'Associazione adotta il simbolo qui a lato riportato: l'albero del pino su un ottagono con gli otto trigrammi e a fianco l'antico simbolo rappresentante la terna yin, yang e wo. Salvo future diverse scelte e disposizioni in merito.



#### **Articolo 4 – Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## **TITOLO II**

### **Della vita associativa**

#### **Articolo 5 – Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta.
2. Al socio è richiesta una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale, sia operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, meglio se recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui eventualmente possano essere trasmesse le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti, qualora ciò non venga fatto a mezzo cartaceo.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato.
6. Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili, né restituibili agli associati.
9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.9.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi associativi deliberati dal consiglio direttivo o dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal proprio consiglio direttivo.

#### **Articolo 7 – Decadenza dei soci**

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è stata ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea, che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi associativi versati all'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **Degli organi associativi**

#### **Articolo 8 – Organi sociali**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

#### **Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica, sia in sede ordinaria, sia straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
  - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo;
  - c) il presidente.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse, all'occorrenza, le audio/video assemblee, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione e consegna di apposito "*Avviso di convocazione*" a mezzo cartaceo presso le sedi istituzionali e operative dell'Associazione, con facoltà di farlo eventualmente anche via e-mail o telefono, ai contatti indicati in sede di adesione dal singolo associato, e/o sul sito internet ufficiale dell'Associazione, ciò a discrezione del consiglio direttivo ai fini dell'adeguatezza ed efficacia dell'azione, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene la data e l'ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche l'orario e il luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 1 ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina anzitutto un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la corretta diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata, ove richiesto, anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 10 – Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

#### **Articolo 11 – Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo, il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo, previa definizione del loro numero;
  - b) approva il bilancio consuntivo e preventivo degli esercizi economico-finanziari;
  - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione, anche sulla base dei consigli e indicazioni del suo direttore tecnico, e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sulle decisioni del consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
  - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
  - h) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
  - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

#### **Articolo 12 – Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
  - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - c) sui diritti reali immobiliari;
  - d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
  - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

#### **Articolo 13 – Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria, sia l'assemblea straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

#### **Articolo 14 – Audio/video Assemblee**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi, individuali o collegiali, dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
  - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
  - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - venga garantita la possibilità di ottenere il verbale completo della riunione;
  - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possano affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 15 – Il consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e i consiglieri.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
6. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo. Per compiti specifici, tale rappresentanza può essere assegnata agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

8. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo, a condizione che pervenga poi la ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
11. In caso di parità fra i voti, prevale il voto di chi presiede.
12. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017.
13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, congiuntamente al segretario.
15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo, atte a garantirne la corretta diffusione.

#### **Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente**

1. Il consiglio direttivo decade:
  - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
  - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
  - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
  - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi, il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di carica, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri, purché non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, o dei primi candidati, non eletto/i nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
  - a) per dimissioni;
  - b) per appurata vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di carica, in regime di *prorogatio*.

#### **Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno, o anche di più, su iniziativa del presidente, ed eventualmente straordinariamente, o se la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

#### **Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
  - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;



- b) indire le assemblee ordinarie dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie, anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote e dei contributi associativi;
- d) assumere le decisioni inerenti alle spese necessarie e ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) discutere le scelte e assumere le decisioni relative sia alle attività e ai servizi istituzionali, sia a quelli complementari e commerciali, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali e della salute dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori/lavoratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano/relazione/resoconto programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale o/e stagione sportiva;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni o altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati, compresa l'eventuale delega al presidente per questo compito, o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021, qualora necessario;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

#### **Articolo 19 – Il presidente**

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile senza limiti.
3. Egli presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, a condizione che pervenga poi la ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

#### **Articolo 20 – Il vicepresidente**

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 21 – Il segretario**

1. Il segretario può svolgere anche le funzioni di tesoriere, salvo diverse disposizioni da parte del consiglio direttivo.

2. In caso di impedimento del segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte dal vicepresidente, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina.
3. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
4. Al segretario spetta di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
5. Il segretario presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
6. Al segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 22 – Organo di revisione**

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico, sia collegiale, e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ..

### **TITOLO IV**

#### **Patrimonio e scritture contabili**

#### **Articolo 23 – Il rendiconto economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia consuntivo, sia preventivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nonché le scelte del consiglio direttivo, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

#### **Articolo 24 – Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Articolo 25 – Il patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
  - a) i beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
  - b) i contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti, sia pubblici, sia privati;
  - c) gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi associativi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria, o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, del D.Lgs. 112/2017.

## **TITOLO V**

### **Dei lavoratori e volontari**

## **Articolo 26 – Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un adeguato trattamento economico e normativo, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 ed eventuali sue successive modifiche, integrazioni, abrogazioni o leggi sostitutive, non ultimo secondo il principio di pari dignità e opportunità.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti/praticanti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

## **Articolo 27 – I tesserati**

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
  - a) atleti;
  - b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
  - c) giudici / arbitri;
  - d) dirigenti;
  - e) tecnici, istruttori, allenatori;
  - f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio delle attività praticate, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

## **Articolo 28 – Le sezioni, la trasformazione, il Terzo settore**

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

## **Articolo 29 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021.

## **Articolo 30 – Clausola compromissoria**

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti dell'ente di affiliazione.
2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti dell'ente di affiliazione.

## **Articolo 31 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti per il settore.